

## REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO

### Articolo 1

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai “Gruppi di lavoro AssoCounseling”. I gruppi di lavoro sono degli spazi interni ad AssoCounseling, riservati ai soci, che si focalizzano e concentrano su un ambito specifico del counseling.

### Articolo 2

(Obiettivi)

1. Lo scopo dei gruppi di lavoro è quello di fare comunità di pratica, condividere esperienze, produrre materiale divulgativo (ricerche, studi, articoli, etc.) da pubblicare sulla Rivista Italiana di Counseling, produrre linee guida da presentare al Comitato scientifico, presentare progetti al Consiglio di Presidenza Nazionale, fare rete interfacciandosi con i Coordinamenti territoriali.

### Articolo 3

(Procedura per la costituzione di un gruppo di lavoro)

1. Uno o più soci possono richiedere ad AssoCounseling la costituzione di un gruppo di lavoro indicando l'ambito di riferimento.
2. AssoCounseling provvede a convocare un primo incontro aperto solo a quei soci che possono dimostrare una comprovata esperienza nell'ambito proposto. Durante il primo incontro AssoCounseling individua un referente del costituendo gruppo.
3. AssoCounseling, di concerto con il referente del costituendo gruppo, provvede a convocare un secondo incontro aperto a tutti i soci a prescindere dall'esperienza specifica. Qualora si raggiungano almeno 3 (tre) adesioni, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede alla ratifica della costituzione del gruppo.
4. A seguito della ratifica da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale il gruppo di lavoro viene inserito in apposita area sul sito web di AssoCounseling e ne viene data comunicazione ai soci.

### Articolo 4

(Disponibilità dei membri)

1. Il socio che chiede di far parte del gruppo di lavoro dà la propria disponibilità a partecipare con continuità alle attività del gruppo per almeno 1 (uno) anno, salvo poterne uscire definitivamente anche prima del termine.

### Articolo 5

(Gestione del gruppo di lavoro)

1. I gruppi di lavoro, a partire dal terzo incontro, sono autogestiti dai membri che li compongono.

AssoCounseling			Regolamento Gruppi di Lavoro R20				
Data Emissione	11/11/2019	Data Revisione	13/04/2021	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	1 di 2

2. Il referente del gruppo provvede a redigere un foglio presenze per ogni incontro.
3. Il referente del gruppo provvede a redigere un verbale per ogni incontro. Il verbale, unitamente al foglio presenze di cui all'articolo precedente, viene inviato alla Segreteria di AssoCounseling, che procede alla sua registrazione.
4. I gruppi possono lavorare sia in presenza sia a distanza. Nel caso di incontri in presenza i membri del gruppo di organizzano tramite spazi propri.

Articolo 6  
(Referente del gruppo)

1. Il referente del gruppo si interfaccia con gli organi di AssoCounseling.
2. Il referente del gruppo si occupa degli aspetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente regolamento, oltre a curare le convocazioni degli incontri e, più in generale, a effettuare un'azione di coordinamento del gruppo e delle sue attività.
3. Il gruppo può decidere, in autonomia, di modificare il referente del gruppo, comunicandolo ad AssoCounseling.

Articolo 7  
(Crediti formativi)

1. Ai sensi degli artt. 21 e 26 del regolamento R03 la partecipazione ai gruppi di lavoro è valevole ai fini dell'aggiornamento permanente.

Articolo 8  
(Intervisione)

1. Ai sensi dell'art. 22 del regolamento R03 è consentita l'intervisione fino a un massimo di 5 (cinque) ore l'anno a prescindere dal livello di attestazione dei soci che fanno parte del gruppo di lavoro.

Articolo 9  
(Dislocazione territoriale)

1. Possono coesistere due o più gruppi di lavoro che afferiscono allo stesso ambito purché dislocati geograficamente presso Coordinamenti territoriali diversi.